

## TRIBUNALE DI PADOVA



Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE REL.

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO

GIUDICE

DOTT. CATERINA ZAMBOTTO

GIUDICE

nel proc. n. 95/12 C.P.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Il Tribunale,

rilevato che la società ricorrente

s.r.l. in liquidazione nel ricorso per

l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, ex art. 160 L.F., ha chiesto che nel decreto di ammissione venga riconosciuta la prededucibilità, ex art. 182 quater, primo comma, L.F., al finanziamento che verrà concesso dalla Banca di

per l'importo massimo di

€ 130.000,00 al fine della copertura delle spese di procedura e con esplicitazione di tutte le condizioni indicate nel ricorso;

ritenuto che, alla luce delle modifiche e delle nuove disposizioni introdotte dal cd. "Decreto Sviluppo" agli artt. 182 quater e 182 quinquies L.F., il finanziamento in esame non può rientrare chiaramente non solo tra quelli previsti dal primo comma dell'art. 182 quater L.F., ma neppure tra quelli di cui al comma secondo della predetta norma, ai quali probabilmente voleva far riferimento la ricorrente;

considerato invero che i finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 182 quater sono i finanziamenti "in esecuzione", cioè quelli che presuppongono la già intervenuta omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;

rilevato che i finanziamenti disciplinati dal secondo comma dell'art. 182 quater L.F. sono invece i cd. "finanziamenti ponte", cioè quelli già concessi ed erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo o di omologa dell'accordo di ristrutturazione e per questi occorre, ai fini della prededucibilità, il provvedimento del tribunale oltreché la previsione nel piano concordatario (si tratta in altri termini di una e vera e propria prededucazione nell'ambito del concordato in quanto finanziamenti concessi ed erogati per cd. "al buio", prima cioè della pubblicazione della domanda di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione);

considerato che il finanziamento in esame, oggetto della richiesta della società ricorrente, non essendo stato ancora né concesso, né erogato non può evidentemente rientrare nei finanziamenti regolati dall'art. 182 quater L.F.;

ritenuto come viceversa lo stesso può essere ricondotto ai finanziamenti cd. "interinali", disciplinati dall'art. 182 quinquies, comma 1, L.F.;

considerato invero che l'art. 182 quinquies, comma 1, L.F., che si applica a tutti i tipi di concordato, riguarda la finanza necessaria a far fronte alle varie fasi del procedimento, dal deposito del ricorso fino all'omologa;

considerato che per questi finanziamenti non solo è richiesta l'autorizzazione del tribunale, ma occorre anche l'attestazione del professionista sulla funzionalità del finanziamento stesso alla miglior soddisfazione dei creditori;

rilevato che in questo caso la prededucazione contemplata dalla norma riguarda esclusivamente l'eventuale successiva procedura fallimentare in quanto, in relazione al concordato, trattandosi di finanziamenti successivi alla presentazione della domanda di concordato, anche ex art. 161, comma



VI, o di accordo ex art. 182 bis L.F., si tratta di finanziamenti al di fuori del concorso ex art. 184 L.F.;

ritenuto pertanto necessario che la richiesta sia accompagnata dalla relazione del professionista prevista dall'art. 182 quinquies , comma 1, L.F.

P.Q.M.

fissa per la comparizione di parte ricorrente l'udienza del delegando a tal fine la dott.ssa C. Santinello.

Padova, lì 7.3.13

Il Presidente  
(dott.ssa C. Santinello)

Fallimenti e Società.it